

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4338 del 05/08/2026
Oggetto	D.Lgs. 387/03, art. 10-septies del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 e s.m.i.: NB6 s.r.l., presa d'atto adesione alla proroga prevista dal "Decreto Ucraina" così come modificato dal D.L. 200/2025 convertito in L. n. 26/2026, art. 9 comma 2-bis.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4539 del 05/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Responsabile adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno cinque AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 387/2003;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 26/2004;
- il D.P.R. 380/2001;
- art. 10-septies del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 e s.m.i.

PREMESSO:

che con atto ARPAE n° 3018 del 14/6/2022 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, la ditta NB6 S.r.l., con sede legale in Via San Giorgio 2/2, Bologna, C.F. e Partita I.V.A. n° 03882881208, alla costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenzialità pari a 9.997,065 kWp, in Comune di Fontevivo (PR), in località denominata Tarona;

che la durata dell'autorizzazione è pari alla vita attesa dell'impianto stesso, oltre ai tempi di ripristino dello stato dei luoghi;

che i lavori dovevano avere inizio entro un anno dalla data di inoppugnabilità dell'atto autorizzativo ovvero entro il 13 ottobre 2023 e terminare entro tre anni dalla medesima data, ovvero entro il 13 ottobre 2025;

che con nota acquisita al prot. ARPAE n. 62024 del 7/4/2023 la società NB6 ha trasmesso comunicazione di avvio dei lavori;

che con nota acquisita al prot. ARPAE n. 178076 del 3/10/2024 la società NB6 ha trasmesso istanza di proroga della data di conclusione dei lavori di mesi 30 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10-septies del D.L. n. 21/2022 (cosiddetto Decreto Ucraina), convertito in Legge n. 51/2022 (successivamente modificato dall'art. 10, comma 1-undecies, lett. a) del D. L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 14/2023, nonché dal D.L. 181/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 11/2024);

che con atto ARPAE n. 6572 del 26/11/2024 ARPAE ha preso espressamente atto dell'intervenuta proroga di 30 mesi confermando l'estensione del termine di fine lavori sino al 13.04.2028.

CONSIDERATO:

che il D.L. n. 200/2025, convertito in L. n. 26/2026, art. 9 comma 2-bis, ha ulteriormente esteso i termini del cosiddetto Decreto Ucraina (D.L. 21 marzo 2022, n. 21) portando l'estensione delle proroghe fino a 48 mesi;

che con nota prot. 109713 del 16/6/2026 la società NB6 S.r.l. ha comunicato la volontà di volersi avvalere dell'ulteriore proroga prevista dal succitato Decreto così come modificate ed aggiornate dal D.L. n. 200/2025;

che la Regione Emilia-Romagna con nota acquisita al prot. ARPAE n. 142686 del 4/8/2026 ha preso atto che, per effetto dell'art. 10-septies, comma 1, lett. a), sopra richiamato, il termine di efficacia quinquennale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, attualmente fissato al 17.09.2026, risulta prorogato di 48 mesi, ossia al 17.09.2030.

DETERMINA

di prendere atto della volontà espressa dalla società NB6 S.r.l. di avvalersi della proroga per la conclusione dei lavori per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenzialità pari a 9.997,065 kWp, in Comune di Fontevivo (PR), in località denominata Tarona, per ulteriori 18 mesi ai sensi del cosiddetto "Decreto Ucraina" così come modificato ed aggiornato dal D.L. 200/2025 convertito in L. n. 26/2026, art. 9 comma 2-bis;

di prendere atto pertanto che la data per la conclusione dei lavori viene ad essere il **13/10/2029**;

di prendere atto altresì di quanto comunicato dalla Regione Emilia-Romagna con la nota acquisita al prot. 142686 del 4/8/2026 con la quale, prendendo atto delle proroghe ope legis previste dal Decreto Ucraina così come modificato D.L. 200/2025 convertito in L. n. 26/2026, art. 9 comma 2-bis, ha confermato che l'estensione dell'efficacia del termine di efficacia quinquennale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, attualmente fissato al 17.09.2026, risulta prorogato di 48 mesi, ossia al **17.09.2030**;

di dare atto che:

- il presente atto ha natura meramente ricognitiva dell'effetto di proroga previsto direttamente dalla legge al ricorrere delle condizioni ivi stabilite, e non costituisce esercizio di potere discrezionale da parte di questa Amministrazione, né rinnovo dei titoli sopra richiamati;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
- il resp.le procedimento è Miselli Massimiliano incaricato di funzione % ARPAE S.AC. di Parma

Responsabile di staff
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.